



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pesaro " Lino Liuti "

STATUTO - REGOLAMENTO
DELLA SEZIONE



Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - E' costituita in Pesaro un'Associazione denominata Club Alpino Italiano - Sezione di Pesaro "Lino Liuti", con sigla "C.A.I. Sezione di Pesaro "Lino Liuti".

Art. 2 - L'Associazione, fondata nell'anno 1975, è una sezione del Club alpino italiano (C.A.I.) ed ha come zona di attività tutto il territorio della provincia di Pesaro - Urbino. Essa ha durata illimitata.

Art. 3 - La Sezione è struttura periferica del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Essa non ha fini di lucro e intende costituirsi come associazione riconosciuta ai sensi della legge quadro sul volontariato (L. 266/91).

Titolo II SCOPI

Art. 4 - L'Associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati (A.D.) e dall'Assemblea Regionale dei Delegati (A.R.D.):

- a) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri e attrezzature alpinistiche;
- c) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- d) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche, per il soccorso degli infortuni e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione della C.N.S.A.S.;
- e) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- f) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- g) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi.

Art. 5 - L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Titolo III SOCI

Art. 6 - I soci dell'Associazione sono onorari, benemeriti, ordinari, famigliari, giovani, secondo quanto stabilisce l'Art. II.1 dello statuto del C.A.I. Non è ammessa nessuna altra categoria di soci. E' ammessa l'adesione alla Sezione di cittadini stranieri.

Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, controfirmata almeno da un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno 2 anni; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà: Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere iscritto presso una sola sezione.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto ed il regolamento generale C.A.I., nonché lo statuto-regolamento della Sezione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, unitamente alla tessera di riconoscimento ed al distintivo.

In particolare, il socio assume l'impegno concreto di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali del C.A.I., di collaborare allo svolgimento delle attività della Sezione, di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza. L'impegno è assunto dal socio personalmente e nell'esercizio delle funzioni di un organo della Sezione del quale il socio sia componente.

Art. 8 - Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 9 - I soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale, comprendente l'abbonamento alle pubblicazioni sociali e le coperture assicurative del C.A.I.
- c) eventuali contributi straordinari destinati ai fini istituzionali.

I contributi di cui ai commi precedenti devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 10 - I diritti e i doveri dei soci sono quelli stabiliti nell'Art. II.4 dello Statuto e nell'Art. II.IV.1 del Regolamento generale del C.A.I.

Art. 11 - I soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo della Sezione.

Art. 12 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 13 - Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Art. 14 - La qualità di socio si perde: per estinzione dell'Ente benemerito, per morte, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dagli organi competenti.

Art. 15 - Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota versata.

Art. 16 - Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 17 - Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare adottato dal C.A.I. centrale.

Titolo IV ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 18 - Sono organi della Sezione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della Sezione.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 - Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Art. 20 - Tutte le cariche sociali e gli altri incarichi affidati ai soci sono elettivi ed a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico. E' comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute, approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 22 - Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un mandato di interruzione.

Capo I ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione ed è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.

Art. 24 - Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della Sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
- d) approva l'operato del Consiglio Direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
- e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
- f) delibera sulle modifiche del presente statuto-regolamento;
- g) delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30;
- h) delibera sullo scioglimento della Sezione
- i) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno il 10% dei soci, arrotondato all'unità superiore.

Art. 25 - L'Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci, o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.), del Comitato Direttivo Regionale (C.D.R.) e del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 26 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minorenni non hanno diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 27 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, nel caso di elezione degli organi della Sezione, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

Art. 28 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, nonché le modifiche regolamentari, debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi;
- la deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 29 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altri immobili, e le modifiche dei regolamenti non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (C.C.) del C.A.I., a norma dell'Art. I.5 comma 3, dello statuto del C.A.I.

Capo II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione; esso è composto da un numero di sette membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Art. 31 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto-regolamento o nello statuto e regolamento generale del C.A.I. In particolare, esso assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione; redige, colleziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della Sezione;
- b) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- d) delibera la costituzione di nuove sottosezioni e il loro scioglimento;
- e) convoca l'Assemblea dei soci;
- f) delibera sulla accettazione dei nuovi soci;
- g) propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- h) indica i componenti degli Organi Tecnici Periferici (OTP) e del CDR.

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati anche i rappresentanti delle Scuole, dei Gruppi e delle Commissioni sezionali e i soggetti che il Presidente riterrà opportuno siano presenti. La convocazione del Consiglio, recante l'indicazione della località, della data, dell'ora di inizio, dell'ordine del giorno ed eventuali documenti allegati, deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta, ove possibile per posta elettronica. Per motivi di urgenza il Presidente della Sezione può convocare una seduta del Consiglio Direttivo anche a mezzo telefono, fax o posta elettronica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 33 - Al consigliere che, per qualsiasi causa, rassegni le dimissioni nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio deve convocarsi l'Assemblea nel termine di trenta giorni, ove occorra a cura dei Revisori dei Conti.

Art. 34 - Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è considerato dimissionario.

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente della Sezione e il Vice Presidente nel proprio ambito; il Segretario e il Tesoriere anche tra i soci.

Capo III PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 36 - Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca le sedute dell'Assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- c) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) rappresenta insieme ai Delegati la Sezione all'Assemblea dei Delegati.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche e/o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 37 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o di impedimento.

Capo IV SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 38 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. Cura inoltre tutte le fasi del tesseramento soci.

Art. 39 - Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria su mandato del Consiglio Direttivo, ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e redige il rendiconto annuale. Il Consiglio Direttivo, in base alla disponibilità e competenze dei componenti, può affidare al Segretario anche la funzione di Tesoriere.

Capo V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 41 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i rendiconto d'esercizio e riferisce all'Assemblea dei soci.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. Assiste alle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo della Sezione, e può far inserire a verbale le proprie osservazioni. Ha diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - RENDICONTO

Art. 42 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della Sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 43 - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione, comprese le quote di ammissione;
- da ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 44 - I fondi liquidi della Sezione devono essere depositati in conti correnti intestati alla Sezione stessa. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Tesoriere su mandato del Presidente.

Art. 45 - L'anno e l'esercizio sociale decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo approva il rendiconto che va presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art. 46 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 47 - In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Titolo VI SOTTOSEZIONI

Art. 48 - Le sottosezioni sono costituite nell'ambito di una Sezione per volontà di un gruppo di soci della stessa per favorire la loro aggregazione e il conseguimento delle finalità istituzionali, quando la zona di attività della Sezione occupa il territorio di più comuni o di grandi città. La costituzione di una o più sottosezioni è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione e approvata dal CDR competente.

La sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alla AD. I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.

La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al Consiglio Direttivo della Sezione, corredata dei seguenti documenti:

- a) un elenco dei soci ordinari o famigliari della Sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;
- b) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa.

Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.

Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta successivi fa pervenire al CDR competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra Sezione e sottosezione, la composizione degli organi della sottosezione e il grado di autonomia concesso alla sottosezione, precisando che le sottosezioni non hanno l'autonomia finanziaria.

Il CDR, sentite le sezioni più vicine, approva la delibera nella prima seduta utile ed entro i trenta giorni successivi ne dà comunicazione al direttore. Qualora il Consiglio Direttivo della Sezione non deliberi nei termini previsti, vi provvede il CDR, su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni. In questo caso la delibera è soggetta ad approvazione da parte del CC.

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 49 - La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione " Club alpino italiano - Denominazione della sezione - Sottosezione seguita dal nome del comune o della località "; rimangono in vigore le diverse denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema " Club alpino italiano - Denominazione della sezione - seguito da Denominazione storica ".

TITOLO VII SCIoglimento DELLE SEZIONI E SOTTOSEZIONI

Art. 50 - Lo scioglimento della Sezione o della sottosezione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci o dall'organo che ne ha deliberato la costituzione. Lo scioglimento è approvato dallo stesso organo che ne ha approvata la costituzione.

In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo degli organi centrali nel caso di una Sezione e sotto il controllo degli organi del gruppo regionale competente nel caso di una sottosezione.

Art. 51 - L'Assemblea dei soci della Sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il CDR delibera lo scioglimento della Sezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

In caso di scioglimento di una Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Lo scioglimento di una Sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue sottosezioni. Queste, ove si verificano le condizioni previste all'art. VI.1.1 del Regolamento generale del C.A.I., possono richiedere la trasformazione in Sezione. I soci mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

Art. 52- L'Assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il Consiglio Direttivo della Sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dal Regolamento generale, dal regolamento disciplinare e quando la sottosezione agisce in contrasto con il presente Statuto-Regolamento e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sezionale e del CDR. In caso d'inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per il territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra Sezione a loro libera scelta.

Titolo VIII ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Art. 53 – Non sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale e periferiche;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano; quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi;
- c) quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
- f) quanti al momento della elezione a componente di un organo della Sezione hanno superato il settantacinquesimo anno di età.

Art.54. – Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale, con le seguenti eccezioni:

- a) il Presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi e operativi;
- b) il componente del Consiglio Direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici consultivi o operativi;
- c) il componente del Collegio dei Revisori dei Conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi;

Il socio che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità previste sopra deve optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data comunicazione della seconda elezione ed in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.

Titolo IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 55 – Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci e organi della Sezione, relative alla vita della Sezione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra soci;
- il Collegio dei Proibiviri del Gruppo Regionale per le controversie fra soci ed organi della Sezione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento generale C.A.I.

Titolo X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 56 – I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo, o nei casi di urgenza, della Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.

Art. 57 – Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo del suo Presidente. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli o di gruppi di soci in concorrenza della Sezione o Gruppi in essa costituiti, rivolte a danno della stessa, pena la decadenza della appartenenza alla Sezione stessa.

Art. 58 – L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci nella prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dai competenti Organi Centrali in sede di ratifica.

Art. 59 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto-regolamento, si applicano lo statuto ed il regolamento generale del C.A.I. e lo statuto-regolamento del Gruppo Regionale Marche.

- APPROVATO ALL' UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 DICEMBRE 2006 E MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15 MARZO 2008 (artt. 30 e 35).

- APPROVATO DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO IL 7 FEBBRAIO 2009 E RECEPITO DAL DIRETTIVO SEZIONALE NELLA SEDUTA DEL 5 MARZO 2009.

